



Tribunale Ordinario di Oristano
Procedure Concorsuali

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano di ristrutturazione dei debiti [redacted] nato ad [redacted] il [redacted], residente in [redacted], codice fiscale [redacted], e [redacted] nata in [redacted] in data [redacted] residente in [redacted] codice fiscale [redacted], entrambi assistiti dall'Avv. Simonetta Carta avvsimonettacarta@cnfpec.it - CRTSNT58H56A357Y) e presso la stessa elettivamente domiciliati in Oristano, Via G. Carducci 24

DECRETO

Con ricorso depositato in data 23.6.25 il Sig.ri [redacted] e [redacted] hanno depositato domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'art. 70 C.C.I. stabilisce che il giudice, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa della proposta e del piano, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità. La disposizione ha finalità evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto in limine della procedura in caso di manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità. E' peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (arg. ex Cass. 30 gennaio 2017, n. 2234; Cass. 5 dicembre 2018, n. 31477).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del Tribunale adito. Gli istanti hanno provato la propria qualità soggettiva di "consumatore", ovvero persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

L'elenco dei creditori e l'esposizione delle cause dell'indebitamento rendono evidente la circostanza che la massa passiva da ristrutturare riguarda esclusivamente rapporti estranei ad attività libero professionali o imprenditoriali. Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all'art. 69 C.C.I., atteso che il ricorrente:

- non risulta esdebitato nei cinque anni anteriori al deposito della domanda;
- non ha beneficiato in precedenza dell'esdebitazione per due volte.

Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l'immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell'ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili, e tali da consentire l'arresto anticipato della procedura per inammissibilità, quelli consistenti nell'occultamento - emerso poi dai successivi rilievi del tribunale o del gestore della crisi - di fatti rilevanti ai fini dell'esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio del debitore rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.

La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza, del tutto assenti nella soluzione alternativa della crisi delle imprese fallibili, e la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievoli che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica a danno dei creditori (Trib. Milano, 18 novembre 2016, reperibile sul web). Nel caso in esame la produzione in atti delle visure ipocatastali, dei registri mobiliari (PRA), nonché dei estratti conto non ha fatto emergere evidenza di alcuna condotta dismissiva pregiudizievole per il ceto creditorio.

Il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell'art. 69 co. 2 lett. c) C.C.I., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda dei debitori. Emerge poi dagli atti il presupposto oggettivo dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore", vale a dire l'indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili/realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (crisi), ovvero l'incapacità di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (insolvenza). Nel caso in esame infatti la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponibile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle rate mensili dell'esposizione finanziaria (rapporto rata/reddito inferiore all'unità).

La domanda proposta è completa e fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale dei debitori, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare). Va dunque condivisa la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell'illustrata condizione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti.

Occorre poi procedere, sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione "dei tempi e delle modalità" della ristrutturazione.

Nel piano presentato sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio.

Non si ravvisano allo stato ragioni ostative sul piano dell'ammissibilità giuridica alla fissazione dell'udienza di omologa, risultando in particolare osservate le regole inderogabili sul trattamento dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.

Stante l'incapacità dei ricorrenti di fare fronte ai debiti assunti nei confronti del creditore ipotecario e dei restanti creditori, si può ritenere che nel caso di non omologazione del presente piano di ristrutturazione dei debiti, l'unica alternativa reale possa consistere nel ricorso alla procedura di Liquidazione controllata ex art. 268 CCII.

Si ritiene, quindi, che la proposta presentata dai ricorrenti garantisca un soddisfacimento maggiore rispetto a quanto ne potrebbe derivare da una eventuale liquidazione del patrimonio di cui all'art. 268 CCII.

Essendo venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori prelatizi, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa, deve ritenersi che, nell'attuale disciplina, ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio, legittimato a contestare ogni ragione di convenienza nelle forme previste dall'art. 70 co. 9 C.C.I.

Non si ravvisano criticità in relazione al trattamento degli altri creditori.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 C.C.I.) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non

immediatamente versate al professionista incaricato. Va dunque senz'altro fissata l'udienza per l'omologa.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore l'udienza del 26.9.25 ore 12.15.

Dispone che la proposta ed il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito internet istituzionale del Tribunale di Oristano e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Oncera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine, sentito il debitore, per riferire al giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dal ricorrente.

Si comunichi alle parti costituite.

Oristano, 26/06/2025

Il Giudice

Andrea Bonetti